

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4927**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

**(VISCO)**

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

**(DINI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2000**

—————

**Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della  
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), in precedenza denominata «Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i profughi nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa» e poi «Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa», è una delle più antiche istituzioni multilaterali di sviluppo nonché uno dei più importanti strumenti della politica di solidarietà e di coesione sociale in Europa.

Il Fondo fu istituito con risoluzione n. 9 del 16 aprile 1956 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, per contribuire, tramite prestiti integrativi delle risorse nazionali, alla soluzione dei problemi connessi ai movimenti migratori in Europa, con l'adesione iniziale di otto Stati (Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo e Turchia).

Alla Banca, che è dotata di un capitale di 1.400.693.215 euro, partecipano attualmente 35 paesi<sup>1</sup>. Il cambiamento di nome dell'istituzione testimonia il notevole sforzo da essa compiuto per adeguare la propria struttura a quelle delle altre principali istituzioni finanziarie internazionali e le proprie regole di funzionamento alle indicazioni del Comitato di Bali. La CEB, che gode di un ottimo *rating* internazionale, ha mantenuto intatta la propria originaria vocazione sociale di braccio finanziario del Consiglio d'Europa per il rafforzamento della solidarietà e coesione sociale in Europa. In linea di continuità con le ragioni della propria istituzione, ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di concedere

prestiti destinati a risollevere le condizioni di vita delle popolazioni che, sotto la pressione di eventi politici od economici o di catastrofi naturali o ambientali, sono costrette alla migrazione. A tale obiettivo, con l'ampliamento del numero dei partecipanti e con l'emergere di nuove cause di squilibrio politico-sociale, si sono affiancati quelli della riduzione delle disparità sociali ed economiche tra Nord e Sud ed Est ed Ovest dell'Europa. La Banca può oggi finanziare un'ampia tipologia di progetti (destinati alla creazione di alloggi e infrastrutture sociali, alla riduzione della disoccupazione, alla formazione professionale, alla tutela della salute, alla protezione dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico) al fine di ridurre gli squilibri economici e sociali nei diversi contesti nazionali, regionali e locali dell'Europa dei 35 paesi aderenti. Da tempo la CEB ha posto in essere accordi con altre banche regionali ed istituzioni finanziarie multilaterali e con l'Unione europea (UE) per sfruttare le sinergie che possono derivare da un'azione coordinata di finanziamento in determinate aree di intervento di comune interesse (in particolare con la Banca europea per gli investimenti (BEI), l'UE e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nei paesi europei in transizione verso una economia di mercato) e intende intensificare tale strategia in futuro.

L'Italia, che ha approvato e ratificato l'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1312, e che, ai

<sup>1</sup> Hanno aderito successivamente Cipro (1962), Malta e Santa Sede (1973), Svizzera (1974), Liechtenstein (1976), Portogallo (1976), Svezia (1977), Danimarca e Paesi Bassi (1978), Norvegia e Spagna (1978), San Marino (1989), Finlandia (1991), Bulgaria e Slovenia (1994), Lituania e Romania (1996), Croazia ed ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia (1997), Estonia, Ungheria, Lettonia, Moldavia, Polonia e Repubblica Slovena (1998), Albania e Repubblica Ceca (1999).

sensi della legge 8 dicembre 1961, n. 1657, ha dato ratifica ed esecuzione al terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, è uno dei tre maggiori azionisti della Banca (insieme a Francia e Germania che hanno la sua stessa quota di partecipazione) con una quota pari al 16,93 per cento del capitale e ammontante complessivamente a euro 237.083.435, di cui 26.179.819 euro versati.

La quota italiana di capitale richiamato dalla Banca è stata versata integralmente e corrisponde esclusivamente alla quota di capitale versato inizialmente ed alle quote di capitale sottoscritte tramite incorporazione delle riserve di pertinenza. Il primo aumento di capitale fu approvato con legge dell'8 luglio 1980, n. 328, il secondo ed il terzo con legge 21 febbraio 1989, n. 80; il quarto aumento di capitale è stato sottoscritto senza preventiva approvazione di legge.

In data 9 novembre 1999, il Consiglio di direzione della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con risoluzione n. 321, ha proposto di aumentare il capitale della Banca (quinto aumento) da 1.400.693.215 euro a 3.247.588.215 euro senza alcun versamento effettivo immediato da parte dei sottoscrittori; la risoluzione prevede che l'aumento sia attuato tramite offerta in sottoscrizione di nuovi titoli di partecipazione per il valore complessivo di 1.642.997.792 euro, e tramite incorporazione parziale delle riserve a titolo di capitale versato fino a concorrenza di 203.897.208 euro (misura necessaria per mantenere il tasso di capitale versato pari all'11,04 per cento del capitale sottoscritto) e che condizione per l'entrata in vigore dell'aumento sia l'avvenuta sottoscrizione di almeno il 66,66 per cento delle quote offerte entro il 31 marzo 2001 (la sottoscrizione è iniziata il 10 novembre 1999).

La proposta di aumento è motivata dalla necessità di adeguare i mezzi finanziari della Banca ad una strategia di sviluppo intesa ad incrementare i prestiti destinati a migliorare

la situazione economica e sociale nei paesi dell'Europa centrale e orientale ed a privilegiare progetti a favore della coesione sociale in Europa, strategia che richiede un livello di copertura patrimoniale dei rischi adeguato a quello delle altre istituzioni multilaterali, atto a conservare il buon *rating* internazionale della Banca e con esso la possibilità di finanziare a condizioni effettivamente agevolate le previste operazioni verso paesi a più basso livello d'investimento e, quindi, a più elevato livello di rischio.

Con il disegno di legge in esame, il Parlamento è chiamato a prendere atto dell'attuale misura della partecipazione italiana al capitale della Banca e ad autorizzare l'integrale sottoscrizione da parte dell'Italia della quota di pertinenza del quinto aumento di capitale.

Considerato il rilievo sociale e politico degli obiettivi perseguiti dalla Banca e l'effettiva necessità di allargare la dotazione dei mezzi propri di tale istituzione, è infatti opportuno che l'Italia sottoscriva integralmente la quota di pertinenza dell'aumento proposto, mantenendo così l'attuale misura di partecipazione e diritto di voto nella Banca. La mancata integrale partecipazione dell'Italia all'aumento o un ritardo nella sua sottoscrizione costituirebbero un grave segno di sfiducia o di disinteresse verso uno dei più antichi e importanti strumenti della politica di solidarietà e di coesione sociale in Europa, uno strumento che tra l'altro è stato prezioso per l'Italia, secondo dei paesi beneficiari per valore dei prestiti complessivamente erogati dal Fondo dalla data della propria istituzione ad oggi. Si aggiunga che la partecipazione all'aumento non comporta esborsi finanziari immediati e presumibilmente non dovrebbe comportare alcun esborso. La sottoscrizione di una quota di capitale «*callable*» o «a chiamata» ha infatti in sostanza funzione di garanzia che i paesi sottoscrittori forniscono per accrescere la credibilità e solidità della CEB che ha varato l'aumento di capitale e non comporta, in genere, esborsi finanziari effettivi. Finora ogni membro ha versato

esclusivamente il capitale iniziale e le quote versate sono cresciute esclusivamente attraverso l'incorporazione delle riserve derivanti dagli utili di esercizio conseguiti dalla Banca. Emissioni pubbliche e collocamenti privati hanno consentito alla CEB di reperire - e alle migliori condizioni - sul mercato dei capitali le risorse finanziarie addizionali richieste dalla crescita degli impieghi.

La previsione delle modalità di copertura finanziaria degli oneri che dovessero eventualmente essere richiesti all'Italia in applicazione del presente disegno di legge, è stata pertanto effettuata senza quantificarne l'onere che risulta incerto oltre che nell'*an* anche nel *quantum*. Pertanto, come per i precedenti aumenti di capitale, non è stata predisposta la relazione tecnica.

L'approvazione della normativa proposta assume carattere d'urgenza in quanto la mancata sottoscrizione entro i termini da parte

dell'Italia dell'aumento di capitale potrebbe ipotecare il successo dell'operazione, che, come già detto, richiede la sottoscrizione entro il 31 marzo 2001 di almeno il 66,66 per cento delle quote offerte. Sull'Italia grava una particolare responsabilità in quanto la propria azione è rilevante per il risultato dell'aumento sia in ragione dell'elevata quota di capitale posseduta, sia in ragione del valore segnaletico che il suo comportamento potrà avere per gli orientamenti degli altri azionisti minori. Se l'aumento non sarà realizzato, la Banca difficilmente potrà attuare la strategia programmata di aumento dei prestiti destinati all'integrazione dei paesi dell'Est europeo ed alla politica di coesione sociale in Europa. Contribuire al fallimento di questa strategia, che è in sintonia con la politica perseguita nelle diverse sedi internazionali dall'Italia, porrebbe quest'ultima in una posizione difficilmente sostenibile.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, di seguito denominata «CEB», pari ad euro 237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal Consiglio di Direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della CEB, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca.

2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1, viene attuata:

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271;

b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporare nel capitale.

3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della CEB, avanzata in maniera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della CEB.

4. Agli eventuali oneri che dovessero derivare all'Italia in attuazione della presente legge, si provvede, in considerazione della natura della spesa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.





